

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MAR. 2003

ADDI 14 MAR. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 2 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	ANNARELLI	Antonio	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
ACCELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Antonio	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - DIONISI - FORMISANO - GARGANO - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. -225-

OGGETTO:

Approvazione dello schema del protocollo di intesa tra Regione Lazio e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a per la realizzazione di interventi pilota per il contenimento acustico del rumore prodotto dall'esercizio ferroviario.



OGGETTO: Approvazione dello schema del protocollo di intesa tra Regione Lazio e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a per la realizzazione di interventi pilota per il contenimento acustico del rumore prodotto dall'esercizio ferroviario.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

VISTA la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico;

VISTO il D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della L.447/95, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";

VISTO il Decreto Ministero Ambiente 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle Società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore" che definisce i criteri tecnici ed i tempi per il conseguimento degli obiettivi di risanamento acustico;

VISTA la Legge Regionale 3 agosto 2001 n. 18, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio";

CONSIDERATO che la RFI S.p.a. ha predisposto il quadro conoscitivo previsto dal D.M.29/11/2000 (art. 2, comma 2 lettera b.1) ed ha trasmesso le risultanze del lavoro fatto al Ministero dell'Ambiente e, per le aree di propria competenza, a tutte le Amministrazioni Comunali e Regionali;

RITENUTO che la Regione Lazio e RFI S.p.a. riconoscono il comune interesse a concordare e sperimentare le procedure da seguire per la realizzazione degli interventi di risanamento acustico

All'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di:

1. Approvare lo schema del protocollo di intesa, parte integrante della presente deliberazione, tra la Regione Lazio e La Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a per la realizzazione di interventi pilota per il contenimento acustico del rumore prodotto dall'esercizio ferroviario.

2. Delegare per i successivi adempimenti il Direttore del Dipartimento Territorio.

IL PRESIDENTE: F. lo Francesco STORAGE
IL SEGRETARIO: F. lo Tommaso Nardini





PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PILOTA PER IL CONTENIMENTO ACUSTICO DEL RUMORE PRODOTTO DALL'ESERCIZIO FERROVIARIO.

TRA

LA REGIONE LAZIO in seguito denominata "Regione", per la quale interviene nel presente Atto il Direttore del Dipartimento Territorio.....

E

Rete Ferroviaria Italiana - S.p.A. in seguito denominata "R.F.I." per la quale interviene nel presente Atto il Sig.

PREMESSO

- che la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico;
- che il DPR 18 novembre 1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell' articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" ha fissato le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie e i limiti assoluti di immissione del rumore;
- che la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione economica e lo sviluppo" prevede (art. 60) che il gestore dell'infrastruttura ferroviaria impegni, in via ordinaria, una quota non inferiore a 7 per cento dei fondi di bilancio, previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore";
- che con Decreto del Ministro dell'Ambiente in data 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte dello società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" sono stati definiti i criteri tecnici ed i tempi per il conseguimento degli obiettivi di risanamento acustico;
- che RFI ha predisposto il quadro conoscitivo previsto dal D.M. 29/11/2000 (art. 2, comma 2 lettera b.1) ed ha trasmesso le risultanze del lavoro fatto al Ministero dell'Ambiente e, per le aree di propria competenza, a tutte le Amministrazioni Comunali e Regionali interessate;
- che infine, Regione e RFI riconoscono il comune interesse a concordare e sperimentare le procedure da seguire per la realizzazione degli interventi di risanamento acustico.

CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OBIETTIVI

Scopi del presente protocollo sono:

1. individuare alcuni siti per i quali, in vista del "Piano di contenimento ed abbattimento del rumore" (art. 2, comma 2 lettera b.2 del D.M. 29/11/2000), progettare e realizzare interventi "pilota" al fine di costruire esperienze utili ad una applicazione estensiva;
2. sperimentare una ripartizione delle attività che dovranno essere svolte per la realizzazione degli interventi di contenimento acustico da applicare, eventualmente, anche ai futuri interventi che risulteranno dal "Piano di contenimento ed abbattimento del rumore" dopo che lo stesso, predisposto da RFI, sia stato approvato secondo le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 2 - INDIVIDUAZIONE SITI PILOTA

La Regione, sulla base del quadro conoscitivo al momento in suo possesso, individuerà, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, i siti del territorio regionale per i quali sarebbe possibile avviare da subito gli interventi di contenimento acustico. Gli interventi "pilota", saranno scelti tra i siti sopra indicati di comune accordo con RFI.

ARTICOLO 3 - ONERI DELLA REGIONE

La Regione eseguirà a propria cura, spese e responsabilità le seguenti attività:



Progettazione

- esecuzione di tutti i rilievi, acustici e topografici, ed anche le eventuali indagini geognostiche, necessari per la progettazione degli interventi;
- redazione dei progetti definitivi, nel rispetto dei criteri e degli standard tipologici ed economici contenuti nel D.M. 29/11/2000 e di eventuali ulteriori prescrizioni che fossero dettate da RFI al fine di rendere la progettazione omogenea a livello nazionale e congruente con l'Allegato II, Tab.1 del D.M. 29/11/00.
- redazione dei progetti esecutivi nel rispetto delle leggi e delle disposizioni di RFI relative alla realizzazione di manufatti in prossimità della sede ferroviaria. I progetti esecutivi saranno sottoposti ad approvazioni di RFI prima di essere appaltati. La valutazione economica dei lavori dovrà essere basata, per quanto possibile, sulle tariffe di RFI;

Approvazioni ed eventuali acquisizioni di aree

- ottenimento, da parte di tutti gli Enti e soggetti interessati, delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere;
- acquisizione, temporanea o permanente, delle aree non di proprietà di RFI necessarie alla realizzazione degli interventi.

Collaudo funzionale delle opere.

La Regione nel progettare le opere adotterà i necessari accorgimenti affinché le modalità realizzative non danneggino l'infrastruttura ferroviaria e garantiscano la sicurezza e la continuità dell'esercizio ferroviario. A tal fine la Regione accetterà tutte le prescrizioni, le modalità e le limitazioni che verranno eventualmente imposte da RFI ed, in caso di danni, se ne assumerà la responsabilità.

La Regione potrà svolgere le suddette attività sia mediante le proprie strutture sia affidando gli incarichi a soggetti esterni in possesso dei prescritti requisiti professionali.

ARTICOLO 4 - ONERI DI RFI

RFI eseguirà a propria cura, spese e responsabilità le seguenti attività:

Realizzazione delle opere:

- completamento delle procedure per l'affidamento dei lavori;
- svolgimento dell'attività di Direzione dei Lavori;
- collaudi statico e tecnico-amministrativo.

RFI inoltre fornirà tutti i dati in proprio possesso utili alla caratterizzazione acustica delle aree interessate dagli interventi e parteciperà al collaudo funzionale delle opere designando un proprio rappresentante nella Commissione di collaudo.

ARTICOLO 5 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PILOTA DI RISANAMENTO

Per gli interventi oggetto del presente accordo si procederà secondo la seguente programmazione temporale:

- progetto esecutivo entro 6 mesi dall'approvazione del protocollo.
- affidamento dei lavori entro 6 mesi dall'approvazione da parte di RFI del progetto esecutivo;
- realizzazione entro 12 mesi dall'affidamento dei lavori.

ARTICOLO 6 - MONITORAGGIO

Nell'ambito delle attività istituzionali la Regione, d'intesa con RFI, effettuerà attraverso ARPA ed eventualmente con l'ausilio di professionisti esterni, il monitoraggio a supporto degli interventi di contenimento acustico oggetto del presente protocollo. Il monitoraggio avrà l'obiettivo di:

- valutare il clima acustico ante operam degli interventi pilota;
- validare gli elementi per la progettazione tecnica degli interventi di mitigazione;
- validare il collaudo funzionale delle opere di mitigazione.

ARTICOLO 7 - DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo d'intesa ha durata prevista dalla sperimentazione a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

ARTICOLO 8 - ONERI DI MANUTENZIONE

R.F.I. provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per effetto del presente Atto. Resta comunque convenuto tra le parti che le nuove opere realizzate in base al presente protocollo, nelle aree di proprietà di R.F.I. o su aree eventualmente acquisite allo scopo, resteranno di proprietà di R.F.I. che, peraltro, si impegna sin d'ora a non alienarle in ragione delle loro valenze ambientali.

Qualora la Regione o altri Enti interessati richiedano la realizzazione di:

- eventuale piantumazione, posta lato edifici, al fine di ottenere l'effetto di mascheramento vegetale delle strutture a vista;
- impianti di irrigazione delle essenze vegetali piantumate;

la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'alimentazione e la regolazione degli impianti di irrigazione, saranno a carico del soggetto richiedente e regolate con separati atti.

ARTICOLO 9 - MODIFICHE DELLE OPERE

Qualora, in qualsiasi momento, occorresse ad insindacabile giudizio di R.F.I. apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere che formano oggetto del presente accordo, ovvero spostare o anche demolire in tutto o in parte le opere stesse, R.F.I. vi provvederà a propria cura e spese, modificando le opere esistenti o realizzandone di nuove che comunque garantiscano, in termini di riduzione dell'impatto acustico, gli stessi risultati di quelle precedentemente realizzate.

Ove l'eventuale rifacimento o modifica delle opere realizzate ai sensi del presente Atto sia richiesto dalla Regione, l'intervento in questione sarà attuato solo se compatibile con le esigenze dell'esercizio ferroviario e a spese della Regione stessa.

ARTICOLO 10 - INTERVENTI FUTURI

Fino all'approvazione del "Piano di Risanamento" potranno essere concordati e finanziati, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità indicate nel presente accordo, ulteriori interventi "pilota".

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Si conviene che per quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento alle norme regolamentari vigenti.

Roma,

Per la Regione.....

Per R.F.I. S.p.A.